

COMUNE DI VENEZIA

N. 131551 Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

**PON METRO 2014-2020 – VE6.1.2.b_2 "MOBILITA' DEI SSPP SO-
STENIBILE – FLOTTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" -
FORNITURA DI N. 28 VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE -
GARA N. 79/2022 - CUP: F79I22000160006.**

**LOTTO 1 – FORNITURA DI N. 8 CITY CAR AD ALIMENTAZIONE
ELETTRICA – CIG 9458400698**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno 15 (quindici) del mese di marzo, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare contratti in forma pubblica-amministrativa nell'interesse della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) Federico Lombatti, OMISSIS, in qualità di legale rappresentante dell'impresa **F.LLI LOMBATTI S.p.A.** come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Parma, Documento n. P V6843439 in data 13/03/2023, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa: Via Nazionale n. 163 – 43045 Fornovo di Taro (PR) - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 00353700347.

b) Dott. Marzio Ceselin, OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

- che nell'ambito dell'operazione VE6.1.2.b_2 "Mobilità dei SSPP sostenibile – Flotta dell'amministrazione comunale", ricompresa nell'azione 6.1.2. "Mobilità sostenibile" dell'Asse 6, ammessa a finanziamento nell'ambito del PON Metro 2014-2020 con fondi europei (REACT-EU FESR), con determinazione a contrattare n. 2097 del 20 ottobre 2022 si è stabilito di procedere all'indizione di un appalto per la fornitura, suddivisa in 5 lotti, di n. 28 veicoli a basso impatto ambientale, per l'importo complessivo presunto a base d'asta di € 710.700,00 o.f.e., sulla base

delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del medesimo decreto legislativo, individuando quale Responsabile unico del procedimento il Dirigente del Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato;

- che con determinazione dirigenziale n. 74 del 18 gennaio 2023:

- sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 02/12/2022, n. 2 del 07/12/2022 e n. 3 del 07/12/2022;

- è stata approvata l'aggiudicazione della fornitura di n. 28 veicoli, suddivisa in n. 5 lotti;

- sono stati aggiudicati alla società F.Ili Lombatti S.p.A. i primi 4 lotti, per complessivi n. 27 veicoli, come di seguito specificato:

- Lotto 1 – Fornitura di n. 8 city car ad alimentazione elettrica, per il prezzo di € 152.000,00 in seguito all'offerta di ribasso pari al 12,64%, oggetto del presente contratto;

- Lotto 2 – Fornitura di n. 8 city car ad alimentazione elettrica, per il prezzo di € 152.000,00 in seguito all'offerta di ribasso pari al 12,64%;

- Lotto 3 – Fornitura di n. 7 city car ad alimentazione elettrica, per il prezzo di € 133.000,00 in seguito all'offerta di ribasso pari al 12,64%;

- Lotto n. 4 – Fornitura di n. 4 city car ad alimentazione ibrida plug-in, per il prezzo di € 115.600,00 in seguito all'offerta di ribasso pari all'11,72%;

- che l'appaltatore ha prestato un'unica garanzia definitiva relativa ai n. 4 lotti aggiudicati, pertanto la stessa deve essere ripartita in percentuale

con riferimento all'importo di ciascun lotto;

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che dichiarano di conoscere e accettare, dispensandomi dalla relativa lettura, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura di n. 8 veicoli a basso impatto ambientale.
2. Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare i mezzi, completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, nell'offerta economica presentata in sede di gara, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e relativo Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello stesso, documenti che vengono espressamente richiamati, ancorché non materialmente allegati e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente.
3. L'appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto a regola d'arte e con la massima diligenza.

4. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di non avvalersi del subappalto.

Articolo 2 - Esecuzione e consegna

1. Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ed in considerazione dell'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, come previsto dall'art. 3.1 del disciplinare di gara, comunicata con PEC prot. 28423 del 17/01/2023 ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. considerate anche le ragioni di urgenza derivanti dalle scadenze connesse al finanziamento comunitario, i termini massimi di consegna previsti sono determinati in 300 (trecento) giorni solari continuativi, con decorrenza dal 18/01/2023.

2. La consegna dei veicoli dovrà avvenire "chiavi in mano", presso la sede situata nel territorio comunale di Venezia comunicata in fase di immatricolazione e dovrà risultare da specifici verbali firmati da un referente incaricato dal Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato del Comune di Venezia.

3. La data di consegna va concordata tra le parti con un preavviso, da parte dell'appaltatore, di almeno due giorni lavorativi, tramite mail all'indirizzo mezzi.motorizzati@comune.venezia.it

4. All'atto della consegna, l'appaltatore dovrà fornire una copia della seguente documentazione tecnica:

- elenco ed ubicazione di tutte le strutture di assistenza, per eventuali interventi in garanzia, presenti nel territorio del Comune di Venezia;

- libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo).

5. Qualora l'Appaltatore non provveda alla consegna dei mezzi entro i suddetti termini, la stazione appaltante ha la facoltà di applicare le penali o risolvere il contratto, ai sensi di quanto previsto agli artt. n. 7 e n. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

6. La stazione appaltante procederà a sottoporre a verifica di regolare esecuzione i veicoli oggetto della fornitura entro trenta giorni lavorativi dalla consegna degli stessi, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale della fornitura è di **€ 152.000,00.=** (Euro centocinquantaduemila/00) oneri fiscali esclusi, come da offerta economica.

Articolo 4 - Pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità e alle condizioni previste dall'art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

2. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore datata 25 gennaio 2023, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 5 - Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata alle operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento

in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la stazione appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto. Dovranno inoltre essere indicati, ai fini del finanziamento comunitario, il riferimento "PON METRO 2014-2020 - VE6.1.2.b_2", gli estremi identificativi del presente contratto (num. di Repertorio) ed il dettaglio dei beni forniti.

**Articolo 6 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Garanzia fideiussoria a titolo di

cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza n. 18226588, rilasciata in data 27 gennaio 2023 da BPER Banca S.p.A., per l'importo di € 34.392,56 ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103 comma 1 del medesimo decreto, avendo l'appaltatore dichiarato in sede di gara di essere una media impresa.

2. La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra

la stazione appaltante e l'appaltatore.

Articolo 8 - Obblighi a carico dell'appaltatore
e garanzie

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di trasporto, collaudo, immatricolazione, IPT, messa su strada o comunque relative all'esecuzione di quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per la consegna dei veicoli "chiavi in mano".

2. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri connessi al deterioramento del mezzo nel corso del trasporto o della consegna. I veicoli, inoltre, devono essere coperti da:

- garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.);

- garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e in ogni altro caso previsto dalla legge. La garanzia deve coprire i veicoli, ogni suo componente, anche meccanico ed elettronico, nonché i relativi accessori di serie, accessori opzionali, per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna del prodotto e senza nessuna limitazione di chilometraggio.

3. L'appaltatore dovrà assicurare la presenza di strutture di assistenza, per eventuali interventi in garanzia, nel territorio del Comune di Venezia. L'intervento dovrà essere avviato entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della stazione appaltante con tempi di esecuzione conformi a quelli previsti dai tempari delle case costruttrici.

4. L'appaltatore è responsabile per infortuni e/o danni che per fatto pro-

prio, dei propri dipendenti o dei propri mezzi venissero arrecati a persone o cose, sia della stazione appaltante sia di terzi, nell'esecuzione del presente appalto.

Articolo 9 - Contestazioni e penali

1. Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale, la stazione appaltante applica le penali previste nel medesimo articolo, previa contestazione scritta e motivata all'appaltatore con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Alla contestazione dell'inadempienza l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione. Fatta salva l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Articolo 10 - Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di

comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11 – Adempimenti in materia di antimafia
e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data 03/02/2023 l'informazione liberatoria provvisoria, con nota Prot. N. PR_PRUTG_Ingresso_0007640_20230203.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo

di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a rispettare e ad accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 tra Regione Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e Upi Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

5. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del menzionato Protocollo di Legalità, l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,

319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,
322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

2. È ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 13 - Recesso e risoluzione contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle modalità e nei termini in esso previste.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi e con le modalità previsti dall'art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

3. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichi, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14 – Foro competente

1. Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

2. Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei

dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 16 - Documenti richiamati

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativo Capitolato Tecnico;
- offerta economica e tecnica;
- determinazione dirigenziale n. 74 del 18 gennaio 2023 con allegati i verbali di gara;
- dichiarazione di cui all'art. 4 del presente contratto;
- polizza definitiva di cui all'art. 7 del presente contratto.

Articolo 17 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 17 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante dell'impresa - Federico Lombatti

Il Dirigente della Direzione Servizi Amministrativi

e Affari Generali - Dott. Marzio Ceselin

Il Segretario Generale - Dott.ssa Silvia Asteria